

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1779/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1718/97 ⁽⁴⁾, stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, alcune norme per quanto concerne le condizioni di ammissibilità al pagamento compensativo supplementare per il frumento duro;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92 le condizioni di coltivazione del frumento duro in Pannonia giustificano il fatto che tale regione venga definita zona tradizionale di produzione; che la produzione di frumento duro di questa zona, che beneficiava già dell'aiuto ridotto, sarà pertanto ammissibile, a partire dalla campagna 1998/1999, al pagamento compensativo supplementare per il frumento duro, previsto per le zone tradizionali di produzione, entro un limite massimo di 5 000 ettari; che occorre pertanto stabilire le modalità di gestione di tale massimale precisando le zone della Pannonia che ne beneficeranno;

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 dev'essere modificato di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 658/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis. Il pagamento compensativo supplementare di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è concesso in Austria, a partire dalla campagna 1998/1999, entro un limite di 5 000 ettari per le zone della Pannonia elencate all'allegato V bis.»

2) All'articolo 6, paragrafo 2, i termini «e in Austria» sono sostituiti dai seguenti:

«e, fino alla campagna 1997/1998, in Austria».

3) È aggiunto il seguente allegato V bis:

«ALLEGATO V bis

Zone di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis

AUSTRIA

1. Gebiete der Bezirksbauernkammern

2046 Atzenbrugg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 91 del 9. 4. 1996, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 242 del 4. 9. 1997, pag. 31.